

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 157643/37453

Statuto dell'Associazione

CAPO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Articolo 1

E' costituita l'associazione denominata: "Società Italiana di Radiologia Odontostomatologica e Maxillo-facciale" in breve "SIROM".

Articolo 2

La SIROM ha sede a Torino (TO), via Genova numero 3 presso la sezione di radiodiagnostica del dipartimento di discipline medico-chirurgiche, dell'Università di Torino e potrà istituire sedi regionali e/o provinciali in tutta Italia.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 3

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente la finalità di promuovere, far progredire e migliorare la pratica clinica, la formazione, la divulgazione e la ricerca, specificamente correlate con la diagnostica per immagini del distretto odontomaxillo-facciale in Italia e fornire un "forum" per la discussione, la comunicazione e l'avanzamento professionale dei suoi membri.

Oggetto dell'attività di ricerca, della formazione e della divulgazione sarà, tra gli altri argomenti, sempre in relazione alla diagnostica per immagini odontomaxillofacciale la tecnologia delle apparecchiature, le applicazioni informatiche, la radiobiologia e la radioprotezione, la radioterapia, la legislazione, l'etica professionale.

Per perseguire queste finalità gli scopi ed obiettivi specifici della SIROM includono:

- 1) Incoraggiare il perseguimento e il raggiungimento di elevati standard qualitativi nella diagnostica per immagini odontomaxillofacciale in tutta l'Italia.
- 2) Agevolare e sostenere le varie sedi locali per promuovere la diagnostica per immagini odontomaxillofacciale in Italia.
- 3) Incoraggiare e sostenere il raggiungimento di elevati standard nell'insegnamento sia antecedente sia successivo alla laurea, della diagnostica per immagini odontomaxillofacciale in Italia.
- 4) Agevolare la realizzazione, durante il corso di studi ante-laurea, di un curriculum omogeneo in Italia e adeguato a quello degli altri paesi della comunità europea per la diagnostica per immagini odontomaxillofacciale.

- 5) Facilitare l'individuazione e l'applicazione di criteri uniformi a livello nazionale possibilmente adeguati e armonizzati con gli standard europei, a riguardo delle indicazioni delle prescrizioni e delle caratteristiche di queste, nell'ambito della diagnostica per immagini odontomaxillofacciale.
- 6) Fornire riconoscimenti a realizzazioni Italiane che riguardino la diagnostica per immagini odontomaxillofacciale.
- 7) Facilitare e promuovere la ricerca in diagnostica per immagini odontomaxillofacciale in Italia.
- 8) Organizzare e/o sostenere convegni, nazionali ed internazionali, cicli e corsi di istruzione e formazione, conferenze, corsi di aggiornamento e tutti i tipi di manifestazioni scientifiche e culturali, riguardanti la diagnostica per immagini odontomaxillofacciale utili ad accrescere culturalmente e scientificamente le categorie professionali interessate.
- 9) Realizzare collaborazioni, finalizzate al progresso della Diagnostica per immagini odontomaxillofacciale, con altre Associazioni scientifiche o altri Enti e organizzazioni pertinenti anche stranieri.
- 10) Finanziare borse di studio nell'ambito specifico.
- 11) Diffondere, con tutti i mezzi disponibili, eventualmente mediante una pubblicazione, e, in particolare in forma elettronica, notizie riguardanti l'attività dell'associazione, dati ed articoli scientifici e di aggiornamento clinico-pratico, casi clinico-radiologici, aggiornamenti normativi, eccetera.

CAPO II - SOCI - ORGANI - ASSEMBLEE

Articolo 4

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla diagnostica per immagini odontomaxillofacciale, si riconoscano negli scopi dell'associazione precedentemente descritti e abbiano propositi confacenti con i fini dell'associazione e, segnatamente, possono far parte dell'associazione laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, agli specialisti in radiologia e in chirurgia maxillofacciale, fisici medici, informatici, tecnici di radiologia, laureati in medicina e chirurgia, studenti di medicina e chirurgia o di odontoiatria, specializzandi di radiologia e di chirurgia maxillofacciale, addetti alla produzione e alla commercializzazione di apparecchiature di diagnostica e terapia destinate al distretto odontomaxillofacciale.

Articolo 5

L'associazione è costituita da soci delle seguenti categorie:

Soci fondatori

Soci ordinari

Soci affiliati

Soci affiliati juniores

Soci onorari

Soci seniores

Soci sostenitori

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e mettono a disposizione dell'associazione le proprie capacità tecniche e professionali e tutti coloro che, anche successivamente, si impegnino a mettere a disposizione dell'associazione le proprie capacità tecniche e professionali e siano ammessi a far parte dell'associazione con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria che mostrando particolare interesse per la materia e condividendo finalità e regole dell'associazione presentino domanda accompagnata dal pagamento della quota associativa annuale, determinata annualmente dal consiglio direttivo.

Sono soci affiliati i laureati in fisica medica, in ingegneria informatica o in informatica, tecnici di radiologia, addetti alla progettazione, alla produzione e alla commercializzazione di apparecchiature di radiodiagnostica e radioterapia destinate al distretto odontomaxillofacciale che siano ammessi a far parte dell'associazione con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci affiliati Juniores gli studenti dei sopraccitati corsi di laurea e i laureati in medicina e chirurgia o odontoiatria iscritti a scuole di specialità che siano ammessi a far parte dell'associazione con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci seniores tutti coloro che raggiunti i 70 (settanta) anni, ed avendo le caratteristiche per poter assumere o mantenere la veste di socio, chiedono di far parte della categoria e che siano ammessi a far parte dell'associazione con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori persone o enti pubblici e/o privati che a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo abbiano sostenuto le attività dell'associazione con atti o contributi anche economici.

Sono soci onorari le persone che a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo abbiano offerto un contributo di grande prestigio allo studio, all'insegnamento o al progresso professionale della materia e che vengono chiamati a far parte dell'associazione dal Consiglio Direttivo stesso.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto al successivo

comma 12 del presente articolo e all'articolo 14 (quattordici), e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Ogni socio ordinario e fondatore ha diritto ad un voto.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. In assenza di diniego espresso da parte del consiglio direttivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, la domanda di ammissione si intende accolta. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso e non dà diritto a restituzione anche parziale della quota.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il mancato pagamento della quota associativa entro il 30 aprile dell'anno in corso comporta l'esclusione dall'associazione.

Articolo 6

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli aderenti all'associazione aventi diritto di voto.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 giugno.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera su quant'altro sottoposto alla sua competenza dal presente statuto o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto in prima convocazione e senza alcun limite di presenti in seconda convocazione.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno il 60% (sessanta per cento) degli aventi diritto ed in seconda convocazione con almeno il 25% (venticinque per cento) degli stessi. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

L'assemblea è convocata in Italia, nella sede che sarà di volta in volta indicata nell'avviso che deve essere inviato a cura del presidente o del vice presidente - a mezzo lettera anche a mano o fax o posta elettronica - almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso, oltre all'ordine del giorno, dovrà contenere anche la data per l'eventuale seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione nonché sulle modifiche statutarie ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria delibera sulle questioni attinenti l'approvazione del bilancio annuale e sulle altre questioni ad essa sottoposte oltre che sulla programmazione e sulle direttive generali dell'associazione.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche a mezzo di delega scritta conferita ad un altro socio. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

Le deliberazioni ed i bilanci sono conservati presso la sede dell'associazione.

CAPO III - CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENZA - SEGRETARIO GENERALE - TESORIERE

Articolo 9

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 4, 6, 8 o 10 (quattro, sei, otto o dieci) soci ordinari e/o fondatori. Il loro numero è determinato dall'assemblea prima della nomina.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere distribuiti in numero pari tra questi due tipologie di soci: a) medici chirurghi specialisti in radiologia b) medici chirurghi specialisti in odontostomatologia o in chirurgia maxillofacciale o odontoiatri.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni di uno dei suoi membri gli altri procederanno alla sua sostituzione mediante cooptazione tra i soci della stessa tipologia. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prima assemblea che dovrà procedere alla nuova nomina.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un presidente, uno o due vice presidenti, un segretario generale ed il tesoriere. Le cariche di segretario generale e tesoriere sono cumulabili.

Nel caso vengano nominati due vice presidenti essi devono appartenere uno ad ogni tipologia di soci di cui al superiore secondo comma.

Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire commissioni di lavoro ed un comitato scientifico, i cui componenti possono anche non essere soci, determinandone le funzioni.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente o di un vice presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera anche a mano o fax o posta elettronica inviati almeno 8 (otto) giorni prima della data della convocazione, salvo i casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto a 5 (cinque) giorni, e comunque almeno una volta l'anno, anche per predisporre il bilancio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, nel caso esista o sia presente un solo vice presidente e nel caso in cui siano presenti due vice presidenti dal vice presidente più anziano di età; in assenza di questi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e può delegare a suoi componenti, ad altri soci o a strutture giuridiche esterne (ad esempio società di servizi) lo svolgimento di attività alberghiere, organizzative, fiscali e gestionali in genere, determinando le modalità e la durata della delega ed i poteri delegati. La scelta delle strutture esterne deve essere demandata esclusivamente al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio annuale e stabilisce la misura della quota o contributo annuale che i soci delle singole categorie sono tenuti a versare.

Articolo 11

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ai vice presidenti, nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 12

Il segretario generale coordina l'attività operativa dell'associazione.

Predisporre per il Consiglio Direttivo la stesura delle proposte operative da approvare e mantiene i contatti con tutti i soci o candidati soci che desiderino informazioni sulla associazione. Tiene i collegamenti, su richiesta del Consiglio Direttivo, con i membri dello stesso.

Articolo 13

Il tesoriere cura la tenuta della contabilità dell'associazione e la predisposizione del bilancio annuale.

Ha inoltre la facoltà di operare sui conti correnti bancari intestati all'associazione.

CAPO IV - ESCLUSIONE

Articolo 14

Sono motivi di esclusione dall'associazione:

- a) il mancato versamento della quota associativa entro il 30 aprile dell'anno in corso;
- b) l'inosservanza delle norme dello statuto e delle deliberazioni degli organi associativi;
- c) la presenza di gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata e non dà diritto a restituzione anche parziale della quota.

CAPO V - PATRIMONIO

Articolo 15

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo;
- d) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Articolo 16

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

CAPO VI - SCIoglimento - CONTROVERSIE

Articolo 17

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore nominato dal presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

Tale arbitro deciderà pro bono et aequo, senza formalità di procedura, e la sua decisione sarà inappellabile e vincolante fra le parti nei limiti di legge.

Articolo 19

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge.

NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio Direttivo nominato nell'atto costitutivo composto da quattro membri dura in carica fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà a nominare il nuovo Consiglio Direttivo.

SILVIO DIEGO BIANCHI

MARIO ROCCUZZO

MARIO LENDINI

GERMANA BARTOLI

BENVENUTO GAMBA Notaio